PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2019, n. 13

"Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 854 DEL 15/05/2019 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Disposizione generale

1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19", richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2

Abrogazione dell'Art. 60 bis (Casa Famiglia per persone con disabilità)

- 1.L'art. 60 bis (Casa famiglia per persone con disabilità) è abrogato.
- 2. Il Comune competente per territorio dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata per la tipologia di struttura di cui al comma 1, con apposito provvedimento da inviarsi agli uffici regionale per la cancellazione della struttura dal registro di cui all'art. 53, comma 1, lettera b della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e s.m.i. .

Art. 3

Modifica all'Art. 102 bis (Servizio di Unità di Strada)

1. Al paragrafo Personale dell'art. 102 bis del reg. reg. 4/2007 le parole "un assistente sociale" sono sostituite da "figura in possesso di diploma di laurea dell'area socio-psicopedagogica".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 MAG. 2019

EMILIANO

ALLEGATO B

INDICAZIONI OPERATIVE

Il regolamento regionale n.10, 1 agosto 2018 all'art. 4 ha apportato modifiche nei paragrafi relativi alla ricettività, alle prestazioni e al personale dell' art. 60 bis del regolamento regionale n. 4/2007, e all'art. 5 introdotto nel Titolo V, Capo VI dello stesso regolamento, l'art. 88 bis (*Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità*).

Lo schema di regolamento propone all'art. 2 l'abrogazione dell'art. 60 bis del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e prevede che il Comune competente per territorio revochi l'autorizzazione al funzionamento rilasciata per detta tipologia di struttura, con apposito provvedimento da inviarsi agli uffici regionale per la cancellazione dal registro di cui all'art. 53, comma 1 lett. b.

Nella Regione Puglia risultano autorizzate al funzionamento n. 4 case famiglia per persone con disabilità (art. 60 bis R.R. n. 4/07):

- 1) Alice in cammino, con sede operativa in Triggiano (BA) alla Via Carlo Alberto n. 86, in titolarità e gestione di Il Cammino Soc. Coop. Sociale A R.L.
- 2)Masseria Antonia De Vargas, con sede operativa in Foggia alla via Manfredonia km.2,1 in titolarità e gestione della Fondazione di partecipazione "Siniscalco Ceci- Emmaus" Onlus
- 3) Villaggio Don Bosco, con sede operativa in Lucera Località Vaccarella n.1, in titolarità e gestione della Società Cooperativa Sociale AGAPE
- 4) Simone Tanturli, con sede operativa in Matino alla via Modena s.n.c. in titolarità e gestione della Società Cooperativa «Mirabilia Dei Apulia».

Da una ricognizione finalizzata ad accertare l'operatività di dette strutture, è emerso sulla base di informazioni rese dai Comuni di competenza, che delle strutture di cui sopra, soltanto la struttura denominata Alice in Cammino, ubicata in Triggiano ha avviato l'attività.

Nella nota prot. n. 33267 del 19.11.2018 del Comune di Triggiano si precisa che la struttura è operativa sia come struttura residenziale nella quale sono ospitati n. 4 utenti di cui 3 con patologia psichiatrica stabilizzata in carico ai Comuni e al CSM, sia come servizio formativo alle autonomie con n. 11 utenti, di cui n. 9 rientranti nel Progetto Fondazione Sud, i quali sono seguiti dai Comuni e dal CSM.

Si precisano di seguito gli adempimenti ai quali i titolari delle case famiglia per persone con disabilità di cui sopra devono assolvere per avere un titolo autorizzativo legittimo:

- per operare come servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, il titolare deve presentare domanda di autorizzazione al funzionamento per art. 88 bis R.R. n. 4/07 e s.m.i., sulla piattaforma web dedicata ai Registri accessibile al link

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri;

- per poter operare come struttura residenziale e ospitare persone con disabilità, il titolare deve presentare domanda di autorizzazione al funzionamento per la tipologia di cui all'art. 55 (Comunità Alloggio) o all'art. 56 (Gruppo appartamento) del R.R. n. 4/07 e s.m.i..